REGOLAMENTO (CEE) N. 1376/84 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a certi fiori, foglie, frutti artificiali e loro parti, della voce 67.02 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio del 16 dicembre 1983 recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri ; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 150 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980 ;

considerando che per certi fiori, foglie, frutti artificiali e loro parti della voce 67.02 della tariffa doganale comune la base di riferimento è fissata a 3 526 200 ECU ; che, in data 16 maggio 1984, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari di Hong Kong hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione ; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità ; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 21 maggio 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
67.02 (Codice Nimexe 67.02-11 ; 19 ; 20)	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti ; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali : A. Fiori, foglie, frutti artificiali, e loro parti : I. Parti II. altri B. Oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.